



DELIBERAZIONE N° VII / 20588

Seduta del 11 FEB. 2003

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSS Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
ETTORE ALBERTONI
MAURIZIO BERNARDO
GIANPIETRO BORGHINI
CARLO BORSANI
MASSIMO BUSCEMI
ROMANO COLOZZI

MASSIMO CORSARO
ALBERTO GUGLIELMO
ALESSANDRO MONETA
FRANCO NICOLI CRISTIANI
DOMENICO PISANI
GIORGIO POZZI
MARIO SCOTTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario

Membro Sala

Su proposta dell'Assessore

alla Famiglia e Solidarietà Sociale
Gian Carlo Abelli



Oggetto

DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

**COPIRETTO
D'UFFICIO**

Il Dirigente

Rosella Petrali

Il Direttore Generale

Umberto Fazzone

L'atto si compone di 13 pagine
di cui 7 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTA la l. r. 7 gennaio 1986, n. 1: “Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia”;

VISTA la DCR. 23 dicembre 1987, n. 871: “Piano Regionale Socio assistenziale per il triennio - 1988/1990” e sue successive modifiche, integrazioni e proroghe;

VISTA la l. r. 11 luglio 1997, n. 31: “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali”;

RICHIAMATA la l. r. 6 dicembre 1999 n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” ed in particolare l’articolo 4 commi 1 e 2;

VISTA la l. r. 5 gennaio 2000, n. 1: “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che all’art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture;

VISTA la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del “Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004; che prevede tra l’altro: “la promozione di interventi flessibili e integrati per l’infanzia rientranti anche nella logica di mutuo aiuto tra le famiglie e di sussidiarietà tra Enti pubblici e Terzo Settore...”;

RICHIAMATA la l. r. “Politiche regionali per i minori” approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 23 novembre 2004 ed in particolare l’articolo 5 comma 2 che tra l’altro prevede “... con provvedimento della Giunta Regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare, sono determinate le tipologie d’offerta soggette all’autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento, nonché i requisiti organizzativi e strutturali per l’autorizzazione al funzionamento....”;

RITENUTO di determinare le tipologie d’offerta per la prima infanzia soggette ad autorizzazione al funzionamento e accreditamento nei seguenti servizi:

- Nido
- Micro nido
- Centro prima infanzia
- Nido famiglia

DATO ATTO che le definizioni, i requisiti minimi organizzativi e strutturali per l’autorizzazione al funzionamento delle quattro tipologie di servizi sociali sopra indicate, sono descritti nell’ allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;





RITENUTO di disporre che i requisiti strutturali, fatti salvi quelli generali di struttura, delle diverse tipologie di unità d'offerta non sono vincolanti per le strutture esistenti, autorizzate a funzionare e per quelle che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano:

- iniziato i lavori,
- ottenuto la concessione edilizia,
- presentato dichiarazione di inizio attività per i lavori non soggetti a concessione edilizia,
- effettuato recenti ristrutturazioni con finanziamenti pubblici,
- beneficiario dei finanziamenti dei bandi ai sensi della legge 23/99 come nidi famiglia;

RITENUTO, altresì, che i nidi famiglia funzionanti ai sensi dei bandi di cui alla l.r. 23/99, entro tre anni dalla pubblicazione del presente provvedimento dovranno adeguarsi alla capacità ricettiva prevista dalla presente deliberazione;

CONSIDERATA la necessità di introdurre in via sperimentale, un percorso procedurale alternativo in ordine alla verifica dei requisiti strutturali per l'autorizzazione al funzionamento al fine di favorire un più rapido ottenimento dell'atto autorizzativo;

STABILITO che tale procedimento è finalizzato alla semplificazione amministrativa, consentendo all'Ente gestore delle Unità di offerta della rete socio assistenziale di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, previsti dal presente atto anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata;

STABILITO che gli oneri derivanti dall'adozione di tale strumento sono a carico della struttura richiedente la perizia asseverata e che la scelta del percorso necessario all'ottenimento della suddetta autorizzazione:

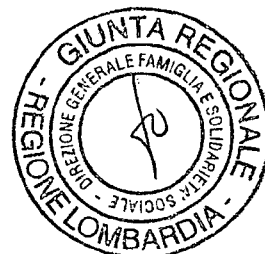
- rimane facoltà della struttura;
- deve essere indicata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione;
- rimane comunque definitiva e vincolante;

CONSIDERATA la necessità di individuare i requisiti professionali facenti capo ai soggetti abilitati preposti a tale attestazione al fine di garantire che la suddetta perizia asseverata abbia eguale attendibilità e validità rispetto alla procedura normalmente esperita;

PRECISATO che la perizia deve essere prodotta da una "commissione" composta da un numero minimo di tre componenti di cui:

- un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva,
- un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge,
- un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge;

PRECISATO, altresì, che la condizione di lavoratore dipendente non esclude la possibilità di essere membro delle suddette commissioni, con le seguenti limitazioni:





- l'attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro;
- il soggetto dipendente di una ASL non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza della ASL medesima;
- il soggetto dipendente dall'Ente locale autorizzatore non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza dell'ente locale medesimo;

SOTTOLINEATO che è facoltà dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione richiedere, se necessario, integrazione della commissione con altre figure professionali secondo la specificità dell'oggetto dell'istanza;

DATO ATTO che ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza;

STABILITO che, effettuati i dovuti controlli con esito positivo, tale commissione rilascerà una apposita "perizia asseverata" firmata dai suoi membri, attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla presente deliberazione;

DATO ATTO che l'autorizzazione al funzionamento non è richiesta per i nidi famiglia i quali sono tenuti ad inoltrare al Comune di ubicazione del servizio, dichiarazione di inizio attività che sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al funzionamento;

CONSULTATI il Tavolo del Terzo settore e l'ANCI;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente nella seduta del 3 febbraio 2005 ed apportati gli emendamenti al testo ed all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

VISTO il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

VISTA la d.g.r. del 28 giugno 2004, n. 17904 con cui è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA





1. di determinare le tipologie d'offerta per la prima infanzia soggette ad autorizzazione al funzionamento e accreditamento nei seguenti servizi:
 - a Nido,
 - b Micro nido,
 - c Centro prima infanzia,
 - d Nido famiglia;
2. di approvare l' allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenete le definizioni, i requisiti organizzativi minimi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento delle quattro tipologie di servizi sociali sopra indicate, così come emendato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 3 febbraio 2005;
3. di stabilire che i requisiti strutturali, fatti salvi quelli generali di struttura, delle diverse tipologie di unità d'offerta non sono vincolanti per le strutture esistenti, autorizzate a funzionare e per quelle che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano:
 - a iniziato i lavori,
 - b ottenuto la concessione edilizia,
 - c presentato dichiarazione di inizio attività per i lavori non soggetti a concessione edilizia,
 - d effettuato recenti ristrutturazioni con finanziamenti pubblici;
 - e beneficiato dei finanziamenti dei bandi ai sensi della legge 23/99 come nidi famiglia;
4. di stabilire che i nidi famiglia funzionanti ai sensi dei bandi della l.r. 23/99 entro tre anni dalla pubblicazione del presente provvedimento dovranno adeguarsi alla capacità ricettiva prevista dalla presente deliberazione;
5. di introdurre in via sperimentale, per l'autorizzazione al funzionamento un percorso procedurale finalizzato alla semplificazione amministrativa consentendo all'Ente gestore di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, previsti dal presente atto anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata;
6. di disporre che:
 - tale perizia deve essere prodotta da una "commissione" composta da un numero minimo di tre componenti di cui:
 - a un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva
 - b un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge;
 - c un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge;
 - la condizione di lavoratore dipendente non esclude la possibilità di essere membro delle suddette commissioni;
 - l'attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro;





- il soggetto dipendente di una ASL non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza della ASL medesima;
 - il soggetto dipendente dall'Ente locale autorizzatore non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza dell'ente locale medesimo;
 - ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza;
7. di disporre che è facoltà dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione richiedere, se necessario, integrazione della commissione con altre figure professionali secondo la specificità dell'oggetto dell'istanza;
8. di disporre che l'autorizzazione al funzionamento non è richiesta per i nidi famiglia i quali sono tenuti ad inoltrare al Comune di ubicazione del servizio dichiarazione di inizio attività che sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al funzionamento;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.



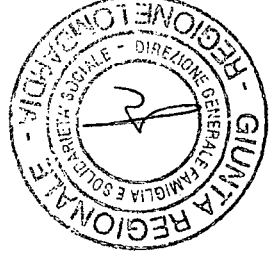
IL SEGRETARIO

Maurizio Sala



REQUISITI UNITA' D'OFFERTA SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA

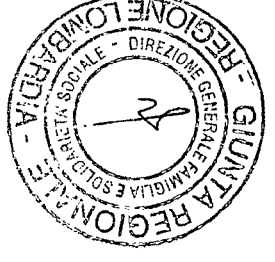
Allegato alla deliberazione
n. 20588 del 17.08.2005



Tipologie previste

I servizi sociali per la prima infanzia (0-3 anni) sono così identificati

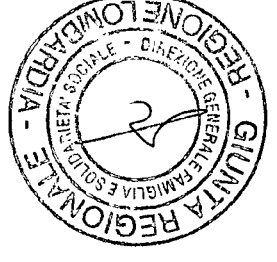
Nido	Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva da 11 a massimo 60 bambine /i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Nido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo.
Micro nido	Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, oltre che promosso e gestito da associazioni di famiglie, di capacità ricettiva massima di 10 bambine /i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Micro nido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo.
Centri prima infanzia	Strutture similari all'Asilo Nido che offrono un servizio temporaneo di assistenza educativa e di socializzazione, accogliendo , in maniera non continuativa, bambine/i e da zero a tre anni in numero non superiore a 30 eventualmente con la presenza di genitori e/o adulti di riferimento, e per un massimo di quattro ore consecutive. Non possono fornire servizio di somministrazione dei pasti.
Nido famiglia	Nido domiciliare, con finalità educative e sociali per un massimo di 5 bambine/i da zero ai tre anni, svolto senza fini di lucro, promosso da famiglie utenti associate / associazioni familiari, scegliendo il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa.



REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

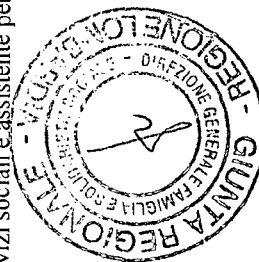
Le strutture di tipo diurno per la prima infanzia afferenti alla rete regionale dei servizi socio assistenziali devono possedere i seguenti requisiti organizzativi:

	NIDI	MICRO NIDI	CENTRI PRIMA INFANZIA	NIDI FAMIGLIA
Rapporti con l'utenza: Carta dei Servizi in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta.	richiesto	richiesto	richiesto	non richiesto
Gestione dell'emergenza: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali	richiesto	richiesto	richiesto	non richiesto
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle pertinenze: piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data dell'esecuzione.	richiesto	non richiesto	richiesto	non richiesto
Organizzazione degli spazi: suddivisione in moduli funzionali che consentano l'organizzazione delle diverse attività educative per gruppi di massimo 15 bambini.	richiesto	non richiesto	non richiesto	non richiesto
Gestione dei servizi generali: piano gestionale e delle risorse (interne o in outsourcing) destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti, secondo gli standard gestionali previsti.	richiesto	richiesto	richiesto	non richiesto



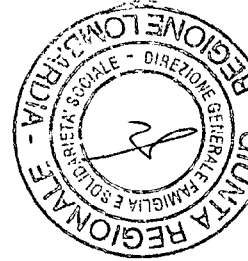
RICETTIVITA'		NIDI	MICRONIDI	CENTRI PRIMA INFANZIA	NIDI FAMIGLIA
		Da 11 a 60 posti	Fino a 10 posti	Fino a 30 posti	Fino a 5 posti
Apertura minima	Annuale	47 settimane	45 settimane		
	Settimanale	dal lunedì al venerdì fatti salvi i giorni festivi	dal lunedì al venerdì fatti salvi i giorni festivi		
	Giornaliera	9 ore continuative	8 ore continuative		
Personale	Coordinatore	Laureato in scienze: dell'educazione/ formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale, o un operatore socio educativo in servizio con esperienza di almeno cinque anni. Il coordinatore può anche avere funzioni operative.	Laureato in scienze: dell'educazione/ formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale, o un operatore socio educativo in servizio con esperienza di almeno cinque anni. Il coordinatore può anche avere funzioni operative		Le famiglie concordano le modalità organizzative e la proposta educativa tenuto conto delle effettive necessità assistenziali ed educative dei bambini assumendosene in toto la responsabilità
	Operatori socio educativi *	1 operatore socio educativo ogni 8 posti di capacità ricettiva.	1 operatore socio educativo	2 operatori socio educativi	
	Cuoco	1 cuoco, qualora i pasti vengano confezionati direttamente	1 cuoco, qualora i pasti vengano confezionati direttamente		
	Addetti ai servizi	Un addetto ai servizi ogni trenta posti di capacità ricettiva per la pulizia degli ambienti e l'eventuale aiuto in cucina	Un addetto ai servizi per la pulizia degli ambienti e l'eventuale aiuto in cucina	Un addetto ai servizi per la pulizia degli ambienti	
Compresenza		Oltre al rispetto degli standard sopra indicati, è obbligatoria la compresenza di 2 operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio. La compresenza può essere garantita negli enti no profit anche attraverso volontario, purché stabile.			

* In attesa della ridefinizione dei profili professionali sono ritenuti validi i seguenti titoli di studio: diploma di maturità magistrale, diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; diploma di dirigente di comunità; diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile; operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia, vigilatrice di infanzia.

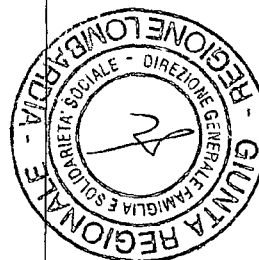


REQUISITI STRUTTURALI

1. GENERALI DELLA STRUTTURA	NIDI	MICRONIDI/NIDI	CENTRI PRIMA INFANZIA	NIDI FAMIGLIA
	Ogni NIDO deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di: urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, prevenzione incendi (ove previsto), prevenzione fulmini ed agenti atmosferici, igiene, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Relativamente all'impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all'età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale.	Ogni MICRO NIDO deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione. Se il micronido è realizzato in un appartamento, tale appartamento dovrà essere dedicato esclusivamente a questa funzione Relativamente all'impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all'età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale.	Ogni CENTRO PRIMA INFANZIA deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di: urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, prevenzione incendi (ove previsto), prevenzione fulmini ed agenti atmosferici, igiene, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Relativamente all'impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all'età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale	Il Nido famiglia deve essere realizzato in insediamento a caratteristiche abitative preferibilmente di residenza, o comunque in uso o a disposizione di una delle famiglie o di associazioni di famiglie. Ogni Nido famiglia deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione.



2. LOCALIZZAZIONE	Preferibilmente: - al piano terra - in diretta comunicazione con aree all'aperto di esclusivo utilizzo per nido. Non sono ammesse localizzazioni oltre il primo piano o il piano ammezzato laddove esistente. Il nido può essere realizzato in strutture polifunzionali purché disponga di spazi esclusivi e ben distinti dalle altre funzioni. L'ingresso separato non è richiesto	Preferibilmente: - al piano terreno, - in diretta comunicazione con aree all'aperto di esclusivo utilizzo per i bambini Il micro nido può essere realizzato in strutture polifunzionali purché disponga di spazi esclusivi e ben distinti dalle altre funzioni. L'ingresso separato non è richiesto	Preferibilmente: - al piano terra e comunque non oltre il primo piano o il piano ammezzato laddove esistente - in diretta comunicazione con aree all'aperto di esclusivo utilizzo per nido. La struttura può essere realizzata in strutture polifunzionali purché disponga di spazi esclusivi e ben distinti dalle altre funzioni. L'ingresso separato non è richiesto	
3. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA:	La superficie utile netta complessiva destinata a attività educative, ricreative, di riposo, di consumazione dei pasti e ai servizi igienici per i bambini è di 20 metri quadri più 6 metri quadri per ogni posto di capacità ricettiva In ogni nido devono essere presenti: -locali/ri per l'igiene dei bambini dotato di: • 1 wc e 1 lavabo piccoli ogni 10 posti. • 1 vasca di dimensioni adeguate con doccetta e miscelatore ogni 20 posti. -fasciatoi in numero adeguato.	La superficie utile netta complessiva destinata a attività educative, ricreative, di riposo, di consumazione dei pasti e ai servizi igienici per i bambini è di 20 metri quadri più 5,5 metri quadri per ogni posto di capacità ricettiva In ogni micro nido deve essere presente un bagno esclusivamente riservato ai bambini preferibilmente dotato di 1 wc e 1 lavabo piccoli e 1 vasca di dimensioni adeguate con doccetta e miscelatore. In alternativa, dovrà essere attrezzato con vasca, vaso e lavabo dotati di ogni accorgimento, senza l'obbligo di apportare modifiche strutturali, per consentire l'uso da parte dei bambini e per evitare situazioni di pericolo.	La superficie utile netta complessiva destinata alle attività educative/ricreative e ai servizi igienici per i bambini è di 20 metri quadri più 4 metri quadri per ogni posto di capacità ricettiva In ogni struttura deve essere presente un locale per l'igiene dei bambini dotato di: • 1 wc e 1 lavabo piccoli ogni 15posti. • 1 vasca di dimensioni adeguate con doccetta e miscelatore.	Il bagno attrezzato con vasca/doccia, vaso e lavabo dovrà essere dotato di ogni accorgimento, senza l'obbligo di apportare modifiche strutturali, per consentire l'uso da parte dei bambini e per evitare situazioni di pericolo.



4. SPAZI GENERALI	Il nido deve prevedere spazi generali, adeguati al numero dei bambini, che consentano le operazioni di accoglienza ed il collegamento tra i diversi locali (atrio, corridoi, spogliatoi ecc)		L'articolazione degli spazi deve consentire l'accoglienza e l'uscita dei bambini	
5. SPAZI PER CUCINA/SCALDAVIVANDE	Qualora i pasti vengano confezionati all'interno del nido, deve essere prevista cucina e dispensa, eventualmente in comune con altri servizi abbinati ed adiacenti. Qualora il nido si avvalga di una struttura esterna per la preparazione dei pasti, deve essere previsto Locale scaldavivande per la porzionatura dei pasti ed il lavaggio delle stoviglie.	Qualora i pasti vengano confezionati all'interno del micronido deve essere prevista cucina ad uso civile abitazione. Qualora il micronido si avvalga di una struttura esterna per la preparazione dei pasti, deve essere previsto locale scaldavivande per la porzionatura dei pasti ed il lavaggio delle stoviglie.	Area ristoro attrezzata per consumazione merende	Cucina ad uso civile abitazione
6. SPAZI PER IL PERSONALE	Fino a 3 addetti comprensivi: uno spogliatoio ed un servizio igienico ad uso esclusivo del personale; da 4 a 15 addetti comprensivi servizio igienico aggiuntivo	Un servizio igienico ad uso esclusivo del personale anche con funzioni di spogliatoio, eventualmente in comune con altri servizi abbinati ed adiacenti.	Uno spogliatoio ed un servizio igienico ad uso esclusivo del personale	
7. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE	Qualora previsti, gli spazi esterni per le attività educative e ricreative, devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.	Qualora previsti, gli spazi esterni per le attività educative e ricreative, devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.	Qualora previsti, gli spazi esterni per le attività educative e ricreative, devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza	

